



REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI E PER I LAVORI IN ECONOMIA

Approvato in Consiglio Direttivo in Data 12.10.2007
Modificato in Giunta con Delibera nr. 3 del 25.01.2013

REGOLAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI E PER I LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 1 Procedure

1. L'esecuzione di forniture di beni, di servizi e di lavori in economia è affidata, sulla base di apposita richiesta della singola area organizzativa, al responsabile del procedimento, individuato dal Consiglio Direttivo, con l'approvazione del presente Regolamento, nella persona del Direttore p.t. di Unioncamere Campania ed è disposta dal medesimo Direttore nel rispetto dei poteri e dei limiti di spesa di cui al presente Regolamento e del Regolamento Organizzazione e funzionamento uffici di Unioncamere Campania.
2. L'acquisizione di forniture, di servizi e di lavori in economia sono effettuate mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
3. Nel caso della amministrazione diretta, sotto la direzione del responsabile del procedimento, le acquisizioni sono effettuate con l'impiego di materiale e mezzi di proprietà o appositamente noleggiati e con personale proprio od eventualmente assunto per la realizzazione del servizio.
4. Sono acquisite mediante cottimo fiduciario, sotto la direzione del responsabile del procedimento, le prestazioni per le quali si rende necessario o opportuno affidare l'esecuzione a operatori economici riconosciuti idonei. L'individuazione del fornitore è effettuata mediante procedura negoziata.

Articolo 2 Forniture e servizi in economia

1. Sono acquisite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi, necessari per lo svolgimento delle attività di Unioncamere, che non superino singolarmente la somma di Euro 211.000,00, I.V.A. esclusa:

BENI

- a) libri, riviste, giornali e abbonamenti a periodici;
- b) cancelleria e materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature degli uffici;
- c) attrezzature, auto e motoveicoli, macchine, mobili e arredi;
- d) programmi informatici;
- e) banche dati;
- f) divise da lavoro;
- g) medaglie e altri oggetti per manifestazioni, scenografie e allestimenti fieristici, convegni, congressi, conferenze e mostre e altre manifestazioni di istituto.

SERVIZI

- a) noleggio di attrezzature e di autoveicoli;
- b) manutenzioni, riparazioni di attrezzature, auto e motoveicoli, macchine mobili e arredi;
- c) spazi pubblicitari a mezzo stampa e altre fonti di informazione;
- d) pulizie, derattizzazioni e disinfestazioni, custodia e guardiania;
- e) telefonia fissa e mobile e ogni altro tipo di utenza;
- f) prestazioni connesse all'organizzazione di convegni, fiere, congressi, conferenze, assemblee, convention, mostre e altre manifestazioni di istituto;
- g) servizio buoni pasto;
- h) polizze di assicurazione e servizio di brokeraggio;
- i) servizi fotografici;
- j) caricamento dati ed altri servizi per il funzionamento degli uffici;
- k) traduzioni ed interpretariato;
- l) facchinaggio, magazzinaggio e spedizioni;
- m) stampa, legatoria, litografia, riproduzione grafica e microfilmatura, produzione di supporti informatici e digitali;
- n) corsi di formazione;
- o) studi, ricerche e prestazioni professionali.

2. L'acquisizione di forniture di beni e di servizi, secondo le norme del presente regolamento, è altresì consentita nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, in esso non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) prestazioni periodiche di servizi, di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, attestata dal responsabile del procedimento, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

3. E' vietata l'artificiosa suddivisione delle forniture e dei servizi che presentano carattere unitario allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Articolo 3 **Affidamento di forniture e di servizi**

1. Gli affidamenti mediante la procedura del cottimo fiduciario, per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino a 211.000,00 euro, oltre I.V.A., avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, individuati sulla base di indagine di mercato ovvero tramite appositi elenchi di operatori economici, in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità economico- finanziarie e tecnico-organizzative prescritte per prestazioni di importi inferiori alla soglia comunitaria.
Si procede all'acquisizione della fornitura o del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua dal responsabile del procedimento.
2. Le richieste di preventivi agli operatori economici contengono ogni descrizione della fornitura o del servizio nonché ogni indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione e le sue caratteristiche tecniche, la quantità, le eventuali garanzie del contratto; la penale in caso di ritardo o di inadempimento parziale o totale; il prezzo e le modalità di pagamento, il nominativo del responsabile del procedimento. I preventivi pervenuti sono conservati agli atti.
3. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltre I.V.A., è consentito l'affidamento diretto.
4. L'acquisizione è disposta dal responsabile del procedimento, mediante contratto in forma di scrittura privata oppure lettera ordinativo, vistato dal servizio contabilità, il quale deve riportare i medesimi contenuti previsti nella richiesta di preventivo di cui al precedente punto 2.

5. I pagamenti sono effettuati di norma entro 30 giorni dalla data di collaudo o dall'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della fattura.
6. Gli affidamenti tramite la procedura del cottimo fiduciario, di importo superiore ai 150.000,00 euro, oltre I.V.A., sono soggetti alla comunicazione all'Osservatorio dei contratti, di cui all'art.7, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 4

Operazioni di collaudo delle forniture e dei servizi

1. Le forniture di beni e di servizi sono sottoposti a collaudo o ad attestazioni di regolare esecuzione da soggetti che non hanno partecipato al procedimento di esecuzione.
2. Il collaudo è di norma eseguito dal dirigente destinatario della fornitura o del servizio o da un suo delegato, ovvero dal Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza.
3. Per le forniture di beni e di servizi di importo non superiore a 20.000,00 euro, oltre I.V.A., relativi al funzionamento degli uffici, in luogo del collaudo, è consentita l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata sulla fattura o espressa con separata dichiarazione dal dirigente destinatario della fornitura o del servizio o da un suo delegato, ovvero dal responsabile del procedimento.
4. Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti, accetta, dichiara rivedibili o rifiuta le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni richieste.
5. I prodotti che presentano difetti di lieve entità, che non risultano perfettamente conformi alle precisazioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'impresa, sono dichiarati rivedibili, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
6. In via eccezionale, su motivata richiesta del collaudatore, possono essere accettati, con adeguata riduzione di prezzo, forniture non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
7. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera di

notifica del rifiuto, ovvero dalla data del verbale dei collaudatori, sottoscritto dai suoi incaricati se l'operatore economico non ha presenziato al collaudo. Decorso inutilmente tale termine, l'Unioncamere spedisce all'operatore economico i beni rifiutati, con spese di facchinaggio e di spedizione a carico dell'operatore economico stesso.

8. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi a seguito di regolare collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

Articolo 5

Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia i lavori di importo in ogni caso non superiore ad Euro 200.000,00, oltre IVA, di seguito specificati:
 - a) i lavori rivolti ad assicurare la manutenzione nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili e dei relativi impianti tecnologici, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dagli articoli 36, della Legge Regionale Campania n. 3 del 27 febbraio 2007, 55, 121 e 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) la manutenzione di immobili e di impianti per importi non superiori a 100.000,00 euro, oltre I.V.A.;
 - c) i lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) il completamento di lavori e di impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
 - e) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone e cose a danno dell'igiene e salute pubblica;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti.
2. Nessun lavoro di importo superiore ai limiti di spesa di cui al comma 1 può essere frazionato artificialmente.
3. Non sono considerati frazionamenti artificiali le suddivisioni di interventi già individuati nel programma annuale, nonché quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.

Articolo 6

Lavori mediante amministrazione diretta

1. Il Direttore Unioncamere, responsabile del procedimento, organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione. Egli procede, altresì, all'acquisto dei materiali e dell'eventuale noleggio dei mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori, i quali non possono superare il limite di spesa di complessivi Euro 50.000,00, oltre I.V.A..

Articolo 7

Lavori mediante cottimo fiduciario

1. Il Direttore, responsabile del procedimento, attiva l'affidamento del cottimo fiduciario con procedura negoziata nei confronti di idonei operatori economici, nel rispetto delle tipologie dei lavori e nei limiti di spesa individuati al precedente articolo 5.

Articolo 8

Affidamento lavori

1. L'affidamento, mediante la procedura del cottimo fiduciario, di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e sino a 200.000,00 euro, oltre I.V.A., avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se risultano in tale numero soggetti idonei, individuati, sulla base di indagine di mercato ovvero tramite appositi elenchi di operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità morale e di qualificazione prescritti per i lavori da eseguire e nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, rotazione.
Si procede all'affidamento del lavoro anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua dal responsabile del procedimento.
2. Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltre I.V.A., è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
3. L'affidamento dei lavori è disposto dal Direttore p.t. di Unioncamere Campania con apposito provvedimento; il contratto di cottimo fiduciario, vistato dal responsabile della contabilità, per i lavori di importo superiore ai 40.000,00 oltre I.V.A., è stipulato in forma di scrittura privata e deve, almeno, contenere:
 - a) la descrizione dei lavori da eseguire ;
 - b) i prezzi unitari per i lavori a misura e/o l'importo complessivo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) i termini di esecuzione dei lavori;
 - e) i termini e le modalità di pagamento;

- f) la garanzia del contratto;
 - g) le penalità in caso di ritardo o inadempimento parziale o totale;
 - h) il diritto di Unioncamere di risolvere in danno il contratto, ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. 163/2006 e cioè mediante semplice dichiarazione scritta di inadempimento da parte del responsabile del procedimento;
 - i) l'obbligo per l'affidatario, ai sensi di quanto disposto all'art.52 della legge Regione Campania n. 3/07, di applicare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Campania, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza, prevedendo, in particolare, la verifica, anche durante l'esecuzione dei lavori, degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
 - j) l'obbligo dell'appaltatore, ai sensi di quanto disposto all'art.52 della legge Regione Campania n. 3/07, di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera precedente da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subcontratto loro affidato;
 - k) la previsione, ai sensi di quanto disposto all'art.52 della legge Regione Campania n. 3/07, che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Unioncamere per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ovvero del documento unico di regolarità contributiva di cui alla convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/03;
 - l) la previsione, ai sensi di quanto disposto all'art.52 della legge Regione Campania n. 3/07, che, in caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, l'Unioncamere provvederà al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva;
 - m) il nominativo del responsabile del procedimento.
4. Il responsabile del procedimento provvede a trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, presso la sezione centrale o regionale dell'Osservatorio, e a pubblicare sull'albo di Unioncamere Campania, ai sensi dell'art.144, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, gli affidamenti di lavori effettuati mediante cottimo fiduciario.

Articolo 9

Lavori di somma urgenza

Nei casi di somma urgenza tipizzati con la norma di cui all'art. 18 della Legge Regione Campania n. 03/07, ed in ogni altro caso di somma urgenza, debitamente attestata e motivata dal responsabile del procedimento, si procede nel rispetto delle modalità di cui alla norma stessa, garantendosi l'immediatezza degli interventi necessari a tutela della pubblica incolumità.

Articolo 10

Piani di sicurezza

1. Il piano di sicurezza, previsto dall'articolo 131 del D.Lgs. n.163/2006, è allegato all'atto di cottimo fiduciario, di cui fa parte integrante.

Articolo 11

Perizia suppletiva

1. Il responsabile del procedimento, se durante l'esecuzione dei lavori, accerta che la previsione di spesa originariamente approvata è insufficiente, dispone una perizia suppletiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo al fine di richiedere l'autorizzazione sull'eccedenza di spesa, che non può comunque superare il limite di Euro 200.000,00, oltre I.V.A.

Articolo 12

Contabilità dei lavori

1. I lavori sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata dal responsabile del procedimento;
 - b) per il sistema del cottimo fiduciario mediante apposito libretto delle misure in ordine cronologico.

Articolo 13

Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. La liquidazione dei lavori in amministrazione diretta è effettuata dal responsabile del procedimento sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori;

in particolare la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli e altre prestazioni avviene sulla base delle fatture presentate dai creditori in relazione all'ordine di fornitura.

Articolo 14

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario

1. La liquidazione dei lavori mediante cottimo fiduciario è effettuata dal responsabile del procedimento in base al saldo riveniente nello stato finale, redatto dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro, oltre I.V.A., possono essere disposti, a seguito di apposita richiesta dell'operatore economico, pagamenti di acconti in corso d'opera a fronte di stati di avanzamento dei lavori realizzati, certificati dal direttore dei lavori.
2. Allo stato finale di liquidazione deve essere allegata, altresì, la documentazione attinente la contabilizzazione dei lavori nella quale devono essere indicati:
 - a) la data di inizio e fine lavori;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) le eventuali proroghe autorizzate;
 - d) le assicurazioni degli operai;
 - e) gli eventuali infortuni;
 - f) i pagamenti in corso d'opera;
 - g) lo stato finale e il credito d'impresa;
 - h) le eventuali riserve dell'operatore economico;
 - i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Per i lavori fino a 40.000,00, oltre I.V.A., la liquidazione può essere effettuata a tergo delle fatture dal direttore dei lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni e dell'osservanza dei punti di cui alle lettere a), d) e g) del suddetto comma 2.

Articolo 15

Collaudo dei lavori

1. I lavori in economia sono soggetti a verifica mediante il rilascio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 141 del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163 e dall'art. 58, comma 5, della L.R. Campania 03/07, del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori stessi.

Articolo 16

Garanzie

1. L'operatore economico affidatario dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 54, comma 6 e ss della L.R. 03/07.
2. Sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria gli operatori economici affidatari di contratti di appalto di importo inferiore ai 40.000,00 euro, oltre I.V.A..

Articolo 17

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili all'operatore economico, affidatario della fornitura del bene o del servizio o dei lavori, si applicano le penali eventualmente stabilite nel contratto o nella lettera ordinativo. Inoltre, l'Unioncamere, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della prestazione a spese dell'operatore economico inadempiente, salvo l'esercizio, da parte dell'Unioncamere, dell'azione per il risarcimento dell'eventuale danno derivante dall'inadempimento. Nel caso di inadempimento grave, l'Unioncamere può, altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.

Articolo 18

Contenzioso

1. Le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di forniture, di servizi e di lavori in economia possono essere risolte mediante gli istituti della transazione, dell'arbitrato e dell'accordo bonario, disciplinati dagli articoli 239 e ss. d.lgs 163/06, nonché dagli articoli 61 e 62 Legge Regione Campania 03/07.